

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio
Titolo III - Sentenza

Art. 535 Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.
2. (Comma abrogato dalla L. 18 Giugno 2009, n. 69)
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'[articolo 692](#).
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'[articolo 130](#).